

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LECCO PER IL PERIODO DALL'1/09/2019 AL 31/08/2022.

PREAMBOLO

L'area geografica del nord della cintura milanese, della Brianza e delle province di Lecco e Como ma per estensione di tutta la fascia della Lombardia prealpina è particolarmente connotata da un sistema educativo, soprattutto nell'età pre-scolare tra i 3 e i 6 anni, che vede nelle scuole paritarie (per lo più di tradizione cattolica) uno degli assi centrali su cui si regge il sistema dell'offerta di servizi.

Già dall'inizio del '900 si è assistito ad una proliferazione capillare di strutture di servizi per bambini, gli "asili infantili", che hanno garantito alle famiglie un sistema di welfare ante litteram, in una logica assistenziale e con un sistema di finanziamento attraverso Enti Morali, Parrocchie, associazioni di volontariato e di mutua assistenza di diversa natura. Tale realtà, che si è nel tempo consolidata, ha influenzato inevitabilmente le logiche di sviluppo del sistema del welfare locale, nel frattempo diventato una funzione pubblica.

Le due principali conseguenze sono state:

- 1) una necessità meno cogente di aprire scuole dell'infanzia finanziate dal sistema pubblico se non in misura spesso minoritaria rispetto alla quantità di bisogni di servizio cui dare risposta;
- 2) l'assunzione di responsabilità nel garantire forme di sostegno e finanziamento delle scuole di infanzia paritarie attraverso adeguati accordi convenzionali, molto prima che il dettato normativo e costituzionale riconoscesse le logiche della sussidiarietà orizzontale.

La storia di Lecco attesta pienamente questo percorso ormai da decenni, assumendo la piena consapevolezza del ruolo di primaria importanza del sistema educativo paritario e beneficiando della presenza e del costante sviluppo dell'Associazione delle scuole dell'infanzia paritarie che è l'interlocutore stabile dell'Amministrazione per la salvaguardia e lo sviluppo del sistema.

La realtà di servizio pubblico cittadino vanta naturalmente anche una rete di scuole dell'infanzia statali il cui ruolo e la cui presenza è essenziale, dal punto di vista delle loro storie e del livello qualitativo dei servizi per l'infanzia forniti e volti al soddisfacimento dei bisogni educativi nella fascia scolare pre-obbligo.

L'occasione del rinnovo della convenzione da un lato conferma una serie di consapevolezze acquisite e rafforzate, dall'altro traccia nuovi percorsi di integrazione,

collaborazione, sperimentazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione scuole dell'infanzia paritarie.

Il complesso sistema d'offerta paritaria (15 scuole disseminate capillarmente in tutte le aree cittadine) ormai da oltre 40 anni si avvale di una funzione di rappresentanza e di servizio interno attraverso l'Associazione, a questo scopo e con lungimiranza costituita.

Essa rappresenta dunque il sistema complessivo delle scuole paritarie aderenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Anche in occasione del confronto avuto recentemente per definire le condizioni e gli accordi raggiunti nella presente convenzione, si è consolidata la consapevolezza, non solo del ruolo essenziale dell'Associazione, ma anche della presenza di un'esperienza guardata con attenzione particolare negli altri contesti simili nazionali, assumendo un ruolo di "modello" coerente con la più recente riflessione sui temi della governance e delle condizioni di funzionamento di sistemi organizzativi complessi misti pubblici-privati

Inoltre, altri elementi, concorrono al valore aggiunto del ruolo dell'Associazione cittadina: la sempre più radicata funzione di fornitore interno alle singole scuole associate per i servizi prestati (gestionali, di segreteria, di gestione del servizio di assistenza educativa e relativo del coordinamento pedagogico, formativo e di consulenza amministrativa e fiscale).

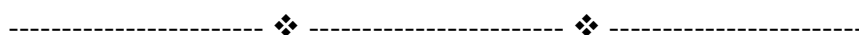
Il presente impone nuove sfide cui da oggi è importante dare nuove risposte.

Esse sono prioritariamente rappresentate:

- dalla tendenza alla denatalità;
- dal bisogno di modelli di servizi a geometria variabile, capaci di dare risposte diversificate alle modifiche intervenute nel mercato del lavoro e dunque alle esigenze di conciliazione dei tempi familiari.

Sentiamo che la direzione intrapresa potrà essere virtuosa, anche in ragione della reciproca convinzione di vivere le rispettive specifiche funzioni e ruoli, dentro una logica di forte integrazione e di partnership e non solo di equilibri tra pesi e contrappesi.

L'avvio di un percorso che porterà alla costituzione del tavolo territoriale per le politiche dell'infanzia dai 3 ai 6 anni, successivamente allargato a tutti i servizi da 0 a 6 anni, oltre a rappresentare un adempimento al dettato normativo più recente rappresenta la formidabile opportunità per lavorare insieme, nel rispetto delle autonomie educative e nella logica di una corresponsabilità di sistema tra Ente locale e realtà sussidiarie sempre più fattiva, convinta e convincente.



Premesso che:

La normativa vigente, in particolare l'art. 1, commi 3, 4, 5 della Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie e private e degli enti locali e riconosce la parità e l'accesso al finanziamento dello Stato, esclusivamente alle scuole non statali che, oltre ad averne fatta richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici così specificati dalla suddetta norma:

Comma 2

Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.

Comma 3

Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Comma 4

La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *disabilità* o in condizioni di svantaggio;
- f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
- g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
- h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Comma 5

Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli *standard* stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

- Il Comune di Lecco, riconosce l'importanza della scuola dell'infanzia quale opportunità per la crescita di ogni bambino, e di sostegno dei processi di socializzazione, autonomia e apprendimento;
- il territorio della città di Lecco si connota per una diffusa presenza di scuole dell'infanzia paritarie particolarmente radicate nei diversi rioni della città che, da decenni, concorrono in maniera decisiva alla realizzazione di un sistema integrato dell'offerta formativa rivolta all'infanzia;
- in città sono funzionanti n. 5 scuole dell'infanzia statali e n. 15 scuole dell'infanzia paritarie;
- il Comune di Lecco interviene annualmente con propri impegni finanziari, finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento delle scuole dell'infanzia statali ed intende valorizzare, attraverso specifici rapporti convenzionali, il concorso di enti pubblici e del privato sociale per la promozione di un **sistema integrato di servizi per**

L'infanzia atti a garantire alle famiglie la libertà di orientamento culturale e di indirizzo pedagogico.

Rilevato che:

- l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie di Lecco è l'organismo rappresentativo delle quindici scuole dell'infanzia paritarie attualmente funzionanti nella città, come da convenzione stipulata tra l'Associazione stessa e le 15 scuole dell'infanzia ad essa associate.
- la predetta Associazione ha statutariamente lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
 - il coordinamento delle attività e dei metodi gestionali delle scuole dell'infanzia paritarie associate e aventi sede nel Comune di Lecco, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
 - la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità Istituzionali del settore, promuovendo le relative istanze e valorizzando il contributo conferito nei campi dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;
 - la tutela della libertà degli orientamenti educativi, anche religiosi, delle singole scuole associate;
- l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie di Lecco ha sempre mantenuto ed intende mantenere un costante e costruttivo raccordo con l'Amministrazione Comunale, semplificando i rapporti con le singole scuole e ponendosi, peraltro, quale garante degli adempimenti connessi e dipendenti dagli accordi convenzionali.

Visti:

- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario e secondario, assegnando alla scuola dell'infanzia il compito di concorrere alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
- Il Ministro della Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma n. 636, art. 1 della Legge 296/2006, definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado;

- il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 disciplina le modalità procedurali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
- la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell’infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenerne l’attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
- Legge n. 107 del 13/07/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- art. 12 del D.Lgs 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni”.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'accordo ha per oggetto il sostegno al servizio educativo pubblico svolto dalle seguenti scuole dell’infanzia paritarie della città di Lecco, riconosciute ai sensi dell’art. 1, comma 6, della Legge 62/2000, in possesso dei requisiti per la parità, con il decreto ministeriale a fianco di ciascuna indicato:

SCUOLA	INDIRIZZO	DECRETO MINISTERIALE
Scuola dell’Infanzia Don Giovanni Nava	Via Renzo, 6	488/2568 del 28/02/2001
Scuola dell’Infanzia Antonio Piloni	Via G. Galilei, 30	488/2561 del 28/02/2001
Scuola dell’Infanzia Monumento ai Caduti	Via Asilo Monumento, 7	488/2558 del 28/02/2001
Scuola dell’Infanzia Pietro Barone	C.so M.te S. Gabriele, 84	488/2562 del 28/02/2001
Scuola dell’Infanzia Antonio Nava	Via Belvedere, 21	3088/245 del 05/06/2001

Scuola dell'Infanzia Alessandro Volta	Via Aspromonte, 20	236 del 24/03/2003
Scuola dell'Infanzia Antonio Corti	Via Ghislanzoni, 72	488/2560 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Domenico Mazzucconi	Via S. Filippo Neri, 5	488/2555 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Dell'Era Aldè	Via S. D'Acquisto, 7	488/2569 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Enrico Bonaiti	Via Magenta, 2	488/2556 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Gianni Locatelli	Via Don Morazzone, 2	488/2557 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Don Giovanni Pozzi	Piazza Dell'Oro, 3	488/2567 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Papa Giovanni XXIII	Via S. Nicolò, 1	488/2565 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia San Giuseppe	Via Alla Fonte, 7	488/2566 del 28/02/2001
Scuola dell'Infanzia Maria Ausiliatrice	Via Caldone, 18	488/2563 del 28/02/2001

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione ha validità fino al 31.08.2022 e cioè per i tre anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022.

Le parti si riservano comunque, nell'arco di validità della presente convenzione, la facoltà di disdettare la stessa per gravi, fondati e documentati motivi, con un preavviso di almeno sei mesi, impegnandosi ad assicurare la continuità del servizio fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso al momento della disdetta.

Art. 3 - OFFERTA DIDATTICO-EDUCATIVA, SPERIMENTAZIONE E CALENDARIO SCOLASTICO

L'Associazione si impegna ad assicurare che le scuole dell'infanzia paritarie organizzino strutture e servizi in grado di consentire ai bambini residenti nella città di Lecco, la fruizione di un servizio scolastico rispondente a quanto richiesto dalle

“Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo dell’Istruzione” (MIUR 2012).

L’Associazione si impegna altresì a sperimentare, anche su espressa richiesta dell’Amministrazione Comunale e/o in relazione a specifiche esigenze derivanti dai contesti territoriali cittadini, implementazioni di servizi a sostegno di una diversificazione dell’offerta in grado di garantire una maggiore conciliazione dei tempi delle famiglie, dal lavoro e della scuola.

Gli Enti gestori dovranno conformare il calendario e l’orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti, salvo la facoltà delle scuole di offrire diverse e maggiori prestazioni.

Art. 4 - REQUISITI

L’Associazione garantisce che gli enti gestori hanno già ottenuto la parità, ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e si impegna a produrre, entro il 31/1 di ogni anno, autocertificazione che attesti:

- l’assenza della finalità di lucro dei singoli Enti;
- il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 1, comma 4, della predetta Legge;
- che i singoli Enti operino nel rispetto dei vigenti orientamenti educativi e didattici della scuola dell’infanzia previsti dalla legislazione vigente.

-

Art. 5 - ISCRIZIONI ED AMMISSIONE

Le scuole dell’infanzia paritarie accettano le iscrizioni dei bambini secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e in coerenza con i criteri di priorità concordati con l’Amministrazione Comunale, oltre a quelli specifici delle scuole che hanno al proprio interno un servizio per la prima infanzia.

Gli enti gestori accolgono prioritariamente l’iscrizione di tutti i bambini residenti a Lecco che ne facciano richiesta, indistintamente di ambo i sessi, senza discriminazioni razziali o religiose, in età di ammissione alla scuola dell’infanzia, secondo le norme vigenti, e assicurano l’accoglienza di alunni stranieri residenti e/o domiciliati, nonché la loro integrazione, anche attraverso la predisposizione e realizzazione di progetti specifici.

Si dà atto che, in sede di iscrizione viene consegnato ad ogni famiglia, l’apposito modulo con il progetto educativo predisposto secondo i principi previsti dall’art. 1, comma 3 della Legge 10.3.2000, n. 62.

Art. 6 - NUMERO SEZIONI e BAMBINI PER SEZIONE

La costituzione delle sezioni da parte degli enti gestori dovrà avvenire ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera f, del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 267 del 29 novembre 2007 e dell'art. 3, comma 3.5 del Decreto Ministeriale n. 83/2008.

Gli enti gestori dovranno altresì favorire, l'inserimento di soggetti diversamente abili che, in ogni caso, dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di formazione delle classi.

Le sezioni delle scuole dell'infanzia paritarie attivate per l'anno scolastico 2019/2020 sono complessivamente 40, suddivise per ogni scuola, come da formale comunicazione agli atti d'ufficio depositati dall'Associazione.

Qualora vi fosse la necessità in ordine a interventi di razionalizzazione, apertura di nuove sezioni o chiusura di sezioni esistenti e/o eventuali accorpamenti, garantendo comunque il servizio in maniera diffusa sul territorio della città, l'Associazione dovrà richiedere preventivamente la convocazione di un'apposita Commissione paritetica per la condivisione della proposta e il conseguente parere necessario e concordato.

Art. 7 - PERSONALE

Gli enti gestori devono provvedere a dotarsi di personale adeguato, ai sensi della Legge n. 62/2000 e del Decreto Ministeriale n. 83/2008, che prevedono la vigilanza della Direzione Scolastica Regionale.

Gli Enti gestori devono altresì, assicurando il rispetto di tutte le norme vigenti in materia:

- garantire la presenza di personale in possesso dei requisiti di legge, regolarmente assunto;
- applicare i Contratti collettivi nazionali di Lavoro di settore (FISM – AGIDAE) e i contratti integrativi locali per il personale dipendente ed eventuali convenzioni con le Congregazioni religiose;
- provvedere alla sostituzione del personale docente e non docente, in caso di assenze temporanee a qualsiasi titolo;
- provvedere all'aggiornamento e alla formazione del personale al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze necessarie, proprie di ogni figura professionale.

L'Associazione, all'inizio di ogni anno scolastico, in presenza di bambini disabili, assegnerà alle scuole idoneo personale per l'assistenza educativa, con specifica preparazione e competenza, che affianchi gli alunni diversamente abili, per i quali gli enti accreditati abbiano richiesto l'intervento educativo-assistenziale, ai sensi dell'art. 3) comma 1b, della Legge n. 104/1992.

L'Associazione s'impegna a promuovere, programmare, coordinare e sovrintendere all'organizzazione e all'attuazione del piano annuale di formazione che deve essere inviato all'Amministrazione Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 8 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

L'Associazione garantisce che nelle scuole dell'infanzia paritarie vengano accolti tutti i bambini senza alcun tipo di discriminazione.

Tutte le scuole dell'infanzia dell'Associazione promuovono la presenza della diversità quale opportunità educativa, oltre che come occasione di crescita personale e collettiva.

Nel caso di alunni diversamente abili, residenti a Lecco, per i quali gli Enti Accreditati abbiano prodotto la diagnosi funzionale e la Commissione ASST abbia accertato lo stato di disabilità, l'Associazione, al fine di contribuire alla realizzazione del progetto di vita del minore con disabilità e per favorire il processo di integrazione del bambino nella scuola, si impegna tramite la coordinatrice dell'area disabilità dell'Associazione a:

- seguire le indicazioni, la modulistica ed i tempi che fanno riferimento agli accordi con UST (Ufficio Scolastico Territoriale), il CRTH (Centro Risorse Tematiche per l'Handicap), l'ASST di Lecco, la FISM di Lecco e gli Uffici di piano di Lecco, Bellano, Merate, per la corretta gestione del servizio di Assistenza Educativa Specialistica;
- collaborare con il coordinatore psico-pedagogico del comune di Lecco, nel *mese di giugno* di ogni anno, al fine di determinare il numero di ore necessarie per l'attuazione dei progetti educativi individuali e di plesso e a garantire un costante confronto tra le rispettive metodologie utilizzate per la definizione dei progetti stessi, al fine di tendere sempre più ad un'integrazione degli interventi del sistema dei servizi complessivo, nonché delle risorse annuali correlate alle necessità di intervento.

Al fine di una ottimale, efficiente e trasparente gestione del servizio di sostegno alla disabilità, in connessione con la rete dei servizi territoriali del Comune di Lecco e degli Enti accreditati, l'Associazione si impegna inoltre:

- a fornire il coordinamento del servizio educativo per i bambini disabili e a effettuare una formazione annua del personale impegnato con questa funzione, al fine di potenziare le capacità progettuali ed educative;
- ad inviare al Comune di Lecco, entro il *31 maggio* di ogni anno, "Progetto di plesso per l'inclusione della disabilità" e gli allegati riferiti a ciascun alunno, corredati di diagnosi funzionale e verbale di accertamento, in caso di nuovi ingressi o di aggiornamento del quadro diagnostico;
- a consegnare al Comune di Lecco, entro il *30 novembre* di ogni anno, "Il Progetto analitico di plesso per l'inclusione della disabilità" ed i PEI (Progetti Educativi Individualizzati) relativi agli alunni con disabilità presenti
- ad effettuare, dal *mese di gennaio* di ogni anno, con il coordinatore psico-pedagogico del Comune di Lecco, incontri di monitoraggio e verifica sulle progettazioni in essere, anche al fine di garantire adeguato scambio di informazioni a tutela del passaggio del bambino alle scuole primarie.

Art. 9 - SERVIZIO MENSA

Il servizio di ristorazione scolastica è organizzato direttamente dalle singole scuole.

Gli Enti gestori si assumono gli oneri economici relativi al servizio e devono garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, in analogia con le tabelle dietetiche previste dall'A.T.S. e devono assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni sull'auto controllo alimentare, di cui al D.L. n. 155/97.

Nel caso di impossibilità delle scuole, anche temporanea, di fornire i pasti, l'Associazione vigilerà al fine di assicurare comunque la continuità del servizio nel rispetto dei livelli qualitativi e dietetici dei cibi.

Art. 10 - SERVIZI INTEGRATIVI, COMPLEMENTARI E LAVORO DI RETE

a) Centro Ricreativo Diurno Estivo

Nell'ottica di un servizio alla città sempre più attento e flessibile, l'Associazione promuoverà ogni anno, nel mese di luglio, l'organizzazione di Centri ricreativi diurni che, in base alle richieste di frequenza, coinvolgeranno anche più sedi cittadine ed ai quali potranno partecipare gli alunni delle scuole dell'infanzia sia paritarie che statali.

Ai predetti centri dovrà essere assicurata la frequenza gratuita di massimo 10 bambini segnalati dall'Area Famiglia e Servizi alla Persona.

L'Associazione, in coordinamento con il Comune ed i suoi servizi, potrà promuovere ulteriori attività integrative aperte a tutti.

b) Tavolo territoriale

Al fine di potenziare lo sviluppo di un sistema integrato da 3 a 6 anni, per promuovere la continuità del percorso educativo, soprattutto in un contesto di forte e virtuosa integrazione pubblico-privato nella gestione dei servizi, saranno avviati entro il 31/12/2019 i percorsi necessari alla costituzione di un tavolo territoriale quale strumento di coordinamento, progettazione e confronto sulle politiche territoriali per l'infanzia.

L'Associazione, le scuole aderenti, unitamente al Comune ed alle scuole dell'infanzia statali, aderisce al percorso di costituzione sperimentale di un tavolo, prioritariamente rivolto ai soggetti educativi della fascia da 3 a 6 anni d'età, successivamente da estendersi all'intero sistema della fascia da 0 a 6 anni d'età.

Art. 11 - SPESE DI GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO

Gli Enti gestori provvedono in proprio alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, al riscaldamento, alle spese telefoniche, all'illuminazione, alla dotazione di arredi e sussidi didattici, agli interventi di ristrutturazione, di ampliamento e di adeguamento alle disposizioni in tema di sicurezza degli edifici, delle attrezzature igienico-sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento delle scuole stesse.

Art. 12 - RETTE

Per il primo anno di vigenza della Convenzione (anno scolastico 2019/2020) le rette e le fasce di reddito sono quelle allegate alla Convenzione (allegato C), sulla base del sistema fino ad oggi utilizzato.

Le rette sono definite sulla base dei componenti del nucleo familiare e dell'indicatore ISEE.

A partire dal secondo anno di gestione (2020/2021) l'Associazione per la determinazione delle rette utilizzerà integralmente i criteri previsti dal Sistema Tariffario Unico (Sistema Lecco), di cui all'ordine del giorno approvato dal Consiglio

Comunale con deliberazione n. 96 del 20/12/2012, tenendo conto dell'aggiornamento delle regole di determinazione dell'ISEE intervenute successivamente a tale data.

Alle famiglie dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie non residenti in Lecco verrà applicata la retta dovuta con una maggiorazione proporzionata alla fascia di reddito di appartenenza in base all'ISEE.

Le rette a carico delle famiglie sono adottate dall'Associazione e sono comunicate all'Amministrazione Comunale per la verifica nella commissione paritetica di cui all'art. 16, e potranno essere annualmente aggiornate, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Ulteriori richieste di incremento delle rette dovranno essere discusse e concordate in una apposita riunione della Commissione Paritetica, previo inoltro di documentazione attestante le maggiori spese o le minori entrate nella gestione delle Scuole dell'Infanzia.

In caso di servizi aggiuntivi (es. CRD, orario prolungato e anticipato), L'Associazione fissa il corrispettivo degli stessi e lo comunica all'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - CONTRIBUTO COMUNALE

Per ogni anno di gestione della Convenzione il Comune si impegna a mettere a disposizione un contributo ordinario complessivo di € 1.400.000,00 da destinare come segue:

a) Fondo a sostegno del funzionamento dei servizi

Il fondo, ammontante ad € 1.000.000,00 per ogni anno scolastico è finalizzato al sostegno dei costi di servizio delle scuole paritarie ed a garanzia della presenza capillare nei singoli quartieri cittadini.

Il fondo viene conferito all'Associazione e sarà così ripartito tra le scuole associate:

1. il 75% sulla base dei criteri che verranno annualmente proposti dall'Associazione e concertati con l'Amministrazione comunale, relativi ai seguenti macro ambiti di riferimento: perequazione dei contributi a sostegno della frequenza in ogni singola scuola, costi del personale, incidenza dei costi fissi generali e specifici, così come compiutamente declinato nell'allegato g);
2. il 20% sulla base del numero degli alunni residenti nel Comune di Lecco iscritti alle singole scuole, il cui calcolo verrà formulato in base agli elenchi formali dei residenti iscritti in ogni singola scuola, consegnati dall'Associazione entro il 10 settembre di ciascun anno e riferiti al rispettivo anno scolastico in avvio. La ripartizione di tale percentuale di

assegnazione del fondo, che esprime la volontà dell'Amministrazione di sostenere le famiglie dei bambini residenti, deve essere evidenziata nel conferimento delle singole rette.

3. il 5% per interventi o iniziative mirate al superamento di criticità gestionali o alla promozione e attuazione di flessibilità organizzative, alle azioni volte ad accrescere e migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta educativa, ovvero finalizzati a sostenere necessità emergenti e di contingente difficoltà delle singole scuole e dei contesti abitativi di riferimento. In ordine al presente punto, le scelte degli interventi da finanziare e le modalità di riparto verranno annualmente definite di concerto con l'Amministrazione comunale sulla base di una relazione presentata dall'Associazione entro il 15 ottobre di ogni anno ovvero sulla base di proposte formulate direttamente dall'Amministrazione. Le scelte di priorità da finanziare verranno formalizzate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno di validità della presente convenzione l'Associazione e il Comune avranno facoltà di concordare a fronte di necessità derivanti da mutate condizioni di contesto o di priorità di rivedere le percentuali di ripartizione del contributo al momento ripartito come al comma a) del presente articolo.

b) Fondo a sostegno della disabilità

Viene conferito fino a un massimo di € 400.000,00, definito sulla spesa storica media dell'ultimo triennio, per il servizio di assistenza scolastica finalizzato ad assicurare tutti gli interventi di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili nelle scuole dell'infanzia e nel CRD.

Vengono altresì conferiti € 10.000,00/annuo per le funzioni di coordinamento, finanziati extra budget con i fondi trasferiti ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 65/2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni".

Al fine di quantificare ogni anno l'ammontare del contributo si rimanda agli appositi incontri di lavoro e confronto di cui all'art. 8.

Comune ed associazione e/o singole scuole si impegnano congiuntamente al reperimento di ulteriori risorse per sviluppi attività progettuali specifiche su singoli temi che rafforzino l'offerta formativa ,tramite partecipazione a bandi ,ricerca di sostegni pubblici e privati ecc. Partecipazione ed esito di tali progettualità saranno definite in sede di commissione di commissione paritetica e rientrano nel più generale piano comunale per il diritto allo studio.

Modalità di erogazione dei contributi

La sussistenza del riconoscimento della parità scolastica, ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dei requisiti di cui all'art. 4 e l'attuazione degli obblighi stabiliti agli artt. 10 (costituzione tavolo territoriale) – 12 (applicazione sistema lecco) – 15 (produzione rendicontazioni) del presente atto sono il presupposto per l'erogazione del contributo.

Per l'erogazione del predetto contributo, gli Enti gestori, tramite l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie di Lecco devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, la documentazione di cui all'art. 4.

Gli Enti aderenti all'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie provvedono alla copertura delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia con i contributi dello Stato, della Regione, del Comune, e con i corrispettivi delle rette incassate dagli utenti, nonché con altre entrate previste dai singoli statuti.

Gli utenti delle scuole dell'infanzia paritarie sono comunque tenuti a partecipare alle spese di ogni singolo istituto, mediante corresponsione di una retta prefissata, il cui importo è concordato annualmente con l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della commissione paritetica.

L'Associazione s'impegna all'attivazione di tutti i contatti necessari, con i Comuni dei bambini non residenti, affinché venga riconosciuta e finanziata la relativa spesa per il sostegno alla disabilità.

Scadenze dei versamenti

In presenza delle sopra descritte condizioni il Comune verserà all'Associazione i contributi comunali come segue:

- per il periodo settembre/dicembre 2019 in unica rata di € 466.667,00 entro il 31 ottobre 2019;
- per gli anni 2020 e 2021 € 1.400.000,00 in tre rate uguali: entro il 28/2, il 30/6, il 31/10;
- di cui € 200.000,00 previa verifica della documentazione da presentarsi entro il 10 settembre di cui all'art. 13 punto 2;
- di cui € 50.000,00 previa presentazione della relazione di cui al punto 3 lettera a) del presente articolo:
 - per il periodo gennaio/agosto 2022, l'importo di € 933.333,00 in due rate uguali entro il 28/2 e il 30/6.

L'importo dei predetti contributi rimarrà invariato per tutta la durata della convenzione.

Tutti gli importi previsti dal presente articolo saranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 4%, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, tramite l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie, il rispetto da parte degli Enti gestori di quanto stabilito nel presente atto e in particolare:

- l'effettiva residenza degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell'infanzia;
- il rispetto dei criteri e delle procedure di iscrizione e di ammissione degli alunni residenti;
- il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;
 - il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente dagli enti gestori;
 - la verifica del rispetto degli standard e dei requisiti qualitativi, di cui all'art. 4 del presente atto.

Art. 14 - RESPONSABILITA' DEGLI ENTI GESTORI E CAUSE DI RESCSSIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune segnala per iscritto all'Associazione eventuali inadempienze rilevate nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

L'Associazione può presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione su indicata, proprie osservazioni in merito ai fatti accertati, e in caso di persistenti inadempienze degli obblighi sanciti nel presente atto può recedere dal rapporto convenzionale con l'ente gestore inadempiente. In questo caso è facoltà del Comune rivedere gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione. In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte di più Enti gestori, il Comune si riserva di recedere dal rapporto con l'Associazione.

Art. 15 – RENDICONTAZIONI E DATI STATISTICI

L'Associazione si impegna a produrre:

- entro il **31 gennaio** di ogni anno:
 - autocertificazione che attesti l'assenza della finalità di lucro dei singoli Enti, il mantenimento dei requisiti e che i singoli Enti operino nel rispetto dei vigenti orientamenti educativi e didattici della scuola dell'infanzia previsti dalla legislazione vigente;
 - piano annuale di formazione.
- entro il **28 febbraio** di ogni anno, gli iscritti al primo anno dell'anno scolastico successivo ed il totale degli iscritti per ogni plesso;

- entro il **31 maggio** di ogni anno, i progetti di plesso per l'inclusione della disabilità e i progetti relativi ai bambini disabili;
- entro il **31 luglio** di ogni anno, gli iscritti/sezioni dell'anno scolastico successivo, suddivisi per anno di corso, con il dettaglio degli alunni non residenti, disabili e stranieri;
- entro il **15 ottobre** di ogni anno:
 - la relazione degli interventi o iniziative mirate al superamento di criticità gestionali o alla promozione e attuazione di flessibilità organizzative, alle azioni volte ad accrescere e migliorare la qualità e l'efficacia dell'offerta educativa, ovvero finalizzati a sostenere necessità emergenti e di contingente difficoltà delle singole scuole e dei contesti abitativi di riferimento.
 - il rendiconto annuale complessivo della gestione dell'Associazione e degli Enti associati, il riparto dei finanziamenti (allegato D) destinati alle singole scuole e il dettaglio delle spese sostenute (allegato E) da ciascuna scuola dell'infanzia e il rendiconto dei costi sostenuti per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili (allegato F);
- entro il **10 settembre** di ogni anno:
 - invio di tutti i dati definitivi con l'indicazione di eventuali variazioni rispetto alla segnalazione precedente del 31 luglio;
 - l'invio copia aggiornata del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- entro il **30 novembre** di ogni anno, il progetto analitico di plesso per l'inclusione della disabilità ed i Progetti educativi individualizzati (PEI) relativi agli alunni con disabilità presenti.

Art. 16 - COMMISSIONE PARITETICA

Composizione e compiti

a) La commissione paritetica tra il Comune e l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie ha lo scopo di istituire un luogo stabile di consultazione tra i due enti e di formulare proposte.

La predetta Commissione paritetica verrà nominata con decreto del Sindaco e sarà così composta:

- Assessore all'Istruzione del Comune di Lecco.
- Presidente dell'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie.
- n. 3 rappresentanti designati dall'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie.
- n. 3 rappresentanti designati dai Capigruppo consiliari del Comune, di cui uno scelto fra quelli indicati dalla minoranza consiliare.

- Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, per le funzioni di propria competenza il Direttore dell'Area 4 e i rispettivi Servizi, nonché ulteriori esperti individuati sia dall'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie sia dall'Amministrazione comunale.

La commissione paritetica ha il compito di verificare e concordare le proposte in merito a:

- eventuali razionalizzazioni del numero delle sezioni;
- servizio di assistenza educativa specialistica agli alunni disabili;
- valore delle rette di cui all'art.12;
- nuovi progetti da attivare nelle scuole associate;
- servizi integrativi e complementari , di cui all'art.10.

Inoltre esamina, entro il 30 ottobre di ogni anno, il rendiconto annuale complessivo della gestione dell'Associazione e degli Enti associati.

b) L'Associazione entro il 31 luglio di ogni anno garantisce un'adeguata informazione sull'attività svolta in un'apposita riunione congiunta della Commissione Consiliare IV e della Commissione paritetica stessa, al fine di relazionare sull'attività di gestione.

La commissione paritetica può comunque riunirsi ogni qualvolta una delle due parti firmatarie della convenzione ritenga necessaria la convocazione. I verbali dovranno essere sottoscritti da un rappresentante di ciascuna parte.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere in sede di interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Tribunale di Lecco. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 18 - RICHIAMO AD ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, dipendenti, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a totale carico dell'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie di Lecco.

Art. 20 – ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegati, e sono depositati agli atti del Servizio Istruzione, Ristorazione e Sport:

- a) convenzione stipulata tra l'Associazione e le 15 scuole dell'infanzia ad essa associate con schede riepilogative delle risorse strutturali, professionali e piano manutenzioni ordinarie e straordinarie.
- b) Linee guida gestione disabilità.
- c) Rette e fasce di reddito anno scolastico 2019/2020.
- d) Rendiconto riparto finanziamenti per ogni scuola dell'infanzia.
- e) Dettaglio spese per ciascuna scuola dell'infanzia.
- f) Rendiconto integrazione scolastica alunni diversamente abili residenti in Lecco.
- g) criteri di riparto del contributo alle singole scuole che verranno annualmente proposti dall'Associazione e concertati con l'Amministrazione comunale.

Letta, approvata e sottoscritta.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4

LA PARTE